



COMUNE DI MORGEX
Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 09/11/2023

OGGETTO :
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO CON
DECORRENZA DAL 01.05.2024 IN ATTUAZIONE DELLA L.R.N.10/2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore **quindici** e minuti **quarantacinque** nella sala della Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita oggi la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
BARZAGLI Federico - Sindaco	Sì
ROLLET Mafalda - Vice Sindaco	Sì
FRASSILLE Matteo - Assessore	Sì
SPATARI Ivan - Assessore	Sì
TAUFER Ettore - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TANGO Matilde.

Il Signor BARZAGLI Federico nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 01.05.2024 IN ATTUAZIONE DELLA L.R.N.10/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con decreto legislativo n. 23/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, all’articolo n. 4, la possibilità di istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale
- la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 dava attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 23/2011
- con deliberazione del Consiglio comunale di Morgex n° 4 del 29/01/2014 si approvava il nuovo Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno con efficacia dal 01/03/2014;
- l’anzidetto regolamento veniva successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 13/2016, 15/2020 e n. 3/2021;

DATO ATTO che la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell’imposta di soggiorno) stabilisce che:

- a) articoli 2, comma 1, e 3, comma 1: l’imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- b) articolo 3, comma 2: la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell’imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all’applicazione dell’imposta;
- c) articolo 5, comma 1: i Comuni, anche in un’ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinano il gettito dell’imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l’Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
 - investimenti per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - progetti di mobilità turistica interna;

- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
- d) articolo 10, comma 1: l'imposta di soggiorno si applica a decorrere dal 1° maggio 2024 e fino alla data del 30 aprile 2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;

PRESO ESAME della DGR n. 1146 in data 9 ottobre 2023 e del suo Allegato A,) concernente le tariffe minime da applicarsi ai vari tipi di esercizio e in relazione al tipo di servizi offerti;

RITENUTO di applicare le tariffe previste nell'allegato A DGR n. 1146 in data 9 ottobre 2023 a livello minimo previsto;

EVIDENZIATO che il Comune di Morgex rientra, per quanto attiene agli alloggi ad uso turistico, nella lettera c) dell'art. 4 in cui la misura minima dell'imposta è di euro 1,00, per persona per notte di soggiorno;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.), approvato con D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre di ciascuna annualità il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in data 25 luglio 2023 recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2023 ed esecutivo) ha modificato il principio di programmazione di cui All. 4/1 Dlgs 118/2011, introducendo un processo di formazione del previsionale teso a garantire l'approvazione del bilancio stesso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quello per il triennio 2024/2026;

SOTTOLINEATO che le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe per i tributi locali, le aliquote d'imposta propria, i diritti e corrispettivi di fruizione dei beni e dei servizi erogati dall'ente locale (ivi comprese detrazioni, limiti di reddito ecc.) costituiscono allegati allo schema del bilancio ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;

RITENUTO che, al fine di potere elaborare lo schema di bilancio occorre individuare le tariffe, i diritti e corrispettivi di fruizione dei beni e dei servizi erogati dall'ente locale (ivi comprese detrazioni, limiti di reddito ecc.) e le aliquote d'imposta che saranno in vigore dal 1° gennaio del primo anno del triennio di riferimento;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta alla Giunta Comunale approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296) le misure delle tariffe e delle imposte e che, per i principi di gerarchia delle fonti, le norme di legge regionale prevalgono sul vigente regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno per quanto modificato dalla disciplina adottata nell'anno 2023 dalla Regione Valle d'Aosta;

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive extra-ricettive o alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di € 5 per notte di soggiorno;

VISTO l'art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale sulla proposta di deliberazione agli atti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis della L.R. n. 54/1998 e il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa-contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario (segretario dell'ente) ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità art. 5, comma 1, lett. B, punto B1;

DOPO discussione ed esame in merito

Con votazione unanime, resa in forma palese, nei modi di legge

DELIBERA

1. DI FISSARE le misure di tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024 come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, RTA E ALBERGHI DIFFUSI	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle e 3 stelle superior	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	
Campeggi e villaggi 1 stella e 2 stelle	€ 0,50
Campeggi e villaggi 3 stelle	€ 1,00
Campeggi e villaggi 4 stelle	€1,50
AREE SOSTA AUTOCARAVAN	
	€1,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE prezzo medio come da comma 2 dell'art.3 dell'allegato A alla DGR N.1146/2023*	
prezzo medio fino a euro 20,00	€ 0,50
prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00	€ 1,00
prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00	€ 1,50
prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;	€ 2,00
prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;	€ 2,50

prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;	€ 3,00
prezzo medio oltre a euro 200,00;	€ 4,00
ALLOGGI AD USO TURISTICO	€1,00


* ESCLUSE le strutture agrituristiche di cui alla [legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29](#) (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della [legge regionale 24 luglio 1995, n. 27](#), e del [regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1](#)), i rifugi alpini e i bivacchi fissi di cui al capo IV della [l.r. 11/1996](#), nonché gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili in tenda di cui al capo IV della [l.r. 8/2002](#);

2. DI EVIDENZIARE che ci si è avvalsi della facoltà di applicare le tariffe previste nell'allegato A DGR n. 1146 in data 9 ottobre 2023 a livello minimo previsto, senza nessun incremento;
3. DICHIARARE ex art. 10 c. 1 L.R. n. 10/23 che le tariffe sopra individuate si applicheranno a decorrere dal **1° maggio 2024**;
4. DI MANIFESTARE che, per i principi di gerarchia delle fonti, le norme della legge regionale prevalgono sul vigente regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno (approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Morgex n° 4 del 29/01/2014 e sue successive modificazioni) che però rimane integralmente in vigore integralmente fino al 30.04.2024;
5. DI PREVEDERE, per l'anno 2024 un'entrata di €25.000,00 a titolo di imposta di soggiorno;
6. Di DARE ATTO CHE in sede di prima applicazione della nuova disciplina, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di imposta (di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 - redatta utilizzando il modello tipo FINES predisposto dal CELVA e messo a disposizione dal Comune competente per territorio nell'ambito del progetto "Fines modulistica per gli uffici", contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni), entro il 31 marzo 2025;
7. Di DARE ATTO che a regime i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione secondo le seguenti scadenze:
 - a) entro il 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
 - b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno;
8. DI PRENDERE ATTO che l'imposta è versata al Comune mediante pagamento elettronico pagoPA o, in alternativa al pagamento elettronico pagoPA, la mediante delega unica F24 o di versamento diretto presso la tesoreria comunale;
9. DI EVIDENZIARE che:
 - la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento: nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti- dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno
 - sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;

- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
 - c) i minori di anni quindici;
 - d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
 - f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
 - g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
 - h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
 - i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - j) le scolaresche di ogni ordine e grado;
10. DI STABILIRE che, mediante l'introito dell'imposta di soggiorno, sarà assicurata per l'importo del gettito previsto in € 25.000,00 la copertura del costo per gli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, previsti nel bilancio pluriennale 2024/2026 per un importo complessivo di €81.500,00;
11. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019, art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;
12. DI IMPEGNARSI a trasmettere al CELVA, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione illustrativa dell'utilizzo del gettito dell'imposta dell'anno precedente, affinché lo stesso possa darne un'informazione complessiva a livello regionale, con dati in forma aggregata, come stabilito dalla ;
13. DI TRASMETTERE al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche la presente deliberazione, entro dieci giorni dall'adozione.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente





COMUNE DI MORGEX

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

PARERE DI LEGITTIMITA'

ai sensi dell'art. 49 d.l.vo. 18 Agosto 2000, n. 267

Proposta N. 72 data 09/11/2023

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.r. 46/1998, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.r. 14/2010.

Morgex, li 09/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
TANGO Matilde



COMUNE DI MORGEX

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 109 DEL 09/11/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO
CON DECORRENZA DAL 01.05.2024 IN ATTUAZIONE DELLA L.R.N.10/2023.**

Il sottoscritto **attesta** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 n. 3 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R. 07.12.1998 n. 54, **viene pubblicata** all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. La presente deliberazione diviene **esecutiva** il primo giorno di pubblicazione e precisamente in **data odierna**.

Morgex, 10/11/2023

IL

Firmato digitalmente

(F.to : TANGO Matilde)